

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

Art. 20

(Disciplina dei mercati agroalimentari all'ingrosso)

1. I mercati agroalimentari all'ingrosso sono gestiti come servizi di interesse pubblico in modo da assicurare la libera formazione del prezzo delle merci, nell'osservanza delle norme vigenti in materia di commercializzazione e in materia igienico-sanitaria.
2. I mercati agroalimentari all'ingrosso possono essere istituiti o gestiti dai Comuni o da altri enti pubblici territoriali, nonché da società per azioni o da società consortili per azioni.
3. I mercati agroalimentari all'ingrosso sono caratterizzati da:
 - a) posizione baricentrica rispetto alle vie di comunicazione e ai centri di servizi;
 - b) adiacenza ad aree idonee all'insediamento di attività connesse integrative e funzionali all'attività dei mercati stessi;
 - c) dotazione di aree riservate alle produzioni agroalimentari locali.
4. La realizzazione dei mercati agroalimentari all'ingrosso è subordinata al rispetto delle norme di generale applicazione con riferimento agli insediamenti e all'edificazione di immobili destinati ad attività commerciali.
5. Con regolamento comunale sono disciplinate le modalità di costituzione e l'attività dei mercati agroalimentari all'ingrosso, con particolare riguardo a:
 - a) requisiti strutturali e organizzativi minimi;
 - b) modalità per l'adeguamento ai requisiti di cui alla lettera a) da parte delle strutture già operative;
 - c) criteri per l'assegnazione degli spazi di vendita;
 - d) modalità di adozione del regolamento del mercato e materie oggetto del regolamento medesimo;
 - e) categorie di venditori e acquirenti ammessi alle negoziazioni;
 - f) modalità di vendita all'asta e disciplina delle borse merci.

Note:

1 Parole sostituite al comma 5 da art. 2, comma 1, L. R. 13/2008